

REGOLAMENTO (CEE) N. 4009/88 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1988****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2368/88⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3895/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,60 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicpresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

(3) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 29.

(4) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 39.